

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE SOCIALITA'

Iscritta al n.20 Registro Determinazioni in data 02.02.2004

OGGETTO: Art.28 - L.R.n.17 del 25/08/2003 – “Autorizzazione provvisoria al funzionamento della Comunità Educativa denominata “Arianna” – Via San F.sco d’Assisi,57/b – Classificazione”.

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIRIGENTE

Sottoscritto Rag. Gaetano Caputi, Capo Settore Socialità e Servizi Educativi del Comune di Molfetta, in virtù del nuovo T.U.E.L. n.267/2000.

PREMESSO CHE:

- L'art.28 della legge regionale n.17 del 25/08/2003 ha disposto che le strutture già iscritte all'Albo di cui al regolamento regionale n.1 del 23/06/93, e quelle inserite nel registro di cui alla legge regionale n.49 del 31/08/1981, debbono richiedere ai Comuni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività socio assistenziali;
- La finalità della stessa norma è quindi la revisione obbligatoria delle autorizzazioni in atto, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti minimi vigenti e/o il termine di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia (D.M.n.308/2001, l.r.n.49/1981, reg.reg.n.1/1983, reg. reg.n.1/1993);
- Tra i servizi residenziali per minori soggetti ad autorizzazione la l.r.n.17/2003, indica la "Comunità educativa" quale struttura a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa;
- L'art.13 della l.r.n.17/2003, stabilisce tra le competenze dei Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, compresa l'attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi socio – assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata, ivi comprese le strutture per minori;
- L'art.28 della l.r.n.17/2003 specifica che nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al D.M.n.308/2001 ed in quanto compatibili delle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali;
- Con nota prot. n.53974 del 25/11/2003 il Presidente del Consorzio "Metropolis", Sig. Luigi Paparella, richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione per

il funzionamento della comunità educativa denominata “Arianna”, situata alla Via S. Francesco n.57/B a Molfetta, per n.10 ospiti minori di sesso maschile, di età compresa fra i 3 ed i 18 anni;

- La comunità in parola era stata autorizzata all’apertura ed al funzionamento con Deliberazione di Giunta Regionale n.232 del 25/02/1998, ed era stata iscritta al n.48 dell’albo delle strutture per minori, istituito ai sensi dell’art.14 del regolamento reg.n.1/93.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

- Vista la nota prot. n. 53974 del 25/11/2003, del Presidente del Consorzio Metropolis, Sig. Luigi Paparella., per il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa, denominata “Arianna”, per n. 10 ospiti minori di sesso maschile, d’età compresa fra i tre ed i 18 anni, sita a Molfetta in Via San Francesco, 57/B;
- Ritenuto dover revocare l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.232 del 25/02/1998, e la conseguente iscrizione all’albo regionale;
- Accertata l’idoneità della struttura, secondo quanto previsto dal D.M.n.308/2001 e dal Regolamento regionale n.1/93, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, di edilizia, di igiene e sicurezza, e di contrazione collettiva;
- Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del nuovo T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;
- Visto il Regolamento Reg. n. 1/93;
- Visto il D.lgs. n.96/99;
- Visto il D.lgs. n.267/2000;
- Vista la L.R. n.17/2003;

DETERMINA

1. Di revocare la precedente autorizzazione per il funzionamento della comunità educativa “Arianna” rilasciata con Del. di G.R. n.232 del 25/02/1998;
2. Di classificare il servizio istituito fra le Comunità educative, per una capienza massima di 10 unità, di sesso maschile, di età compresa fra i 3 ed i 18 anni;
3. Di concedere autorizzazione provvisoria per il funzionamento in attesa del nuovo regolamento regionale.

4. Disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Puglia Assessorato Sanità – Servizi Sociali, Ufficio Minori, ai fini della registrazione e per la conseguente iscrizione nell'apposito Albo Regionale;
5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Direttore Generale, Ufficio Affari Generali, ed all'Ufficio Socialità e Servizi Educativi.

COMUNE DI MOLFETTA

PARERE

Art. 49, comma 1, T.U.E.L. n.267 18.08.2000

La presente non comporta impegno di spesa.

Molfetta, 05.02.2004

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Lopopolo

IL DIRIGENTE
(Rag. Gaetano Caputi)

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 10 FEBBRAIO 2004 AL 25 FEBBRAIO 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
